



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 DEL 30/12/2020

COPIA

OGGETTO:	RICOGNIZIONE AL 31/12/2019 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI MOLITERNO DIRETTE O INDIRETTE, COME DISPOSTO DALL'ART. 20 DEL D. LGS.19/8/2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/6/17 NR. 100. APPROVAZIONE-PROVVEDIMENTI-
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:20**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBINO ANTONIO	Si	
Vicesindaco	ZAMBRINO ANGELO	Si	
Consigliere Comunale	RISI GIOVANNI		Si
Consigliere Comunale	SCANNONE ROCCO	Si	
Presidente del Consiglio	FERRARA ROCCO	Si	
Consigliere Comunale	LAPADULA SAVERIO	Si	
Consigliere Comunale	LATORRACA ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	FITTIPALDI NICOLA		Si
Consigliere Comunale	LATORRACA ROCCO	Si	
Consigliere Comunale	ACQUAFREDDA RAFFAELE	Si	
Consigliere Comunale	DITRANI MICHELE		Si
Consigliere Comunale	LATORRACA ANGELA	Si	
Consigliere Comunale	DI LASCIO NICOLA	Si	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **3**

Assume la Presidenza il Sig. **Rocco FERRARA**

Partecipa la **Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	21/12/2020	F.to Dott.re Giuseppe Carlo BALBI
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	21/12/2020	F.to Dott.re Giuseppe Carlo BALBI

--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ATTESO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - 2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - 5) partecipazioni in società diverse da quelle da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RILEVATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.20 del TUPS;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal disposto del presente provvedimento;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con nota resa al prot. n. del ;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art.49 D.Lg.vo n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico/contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019, delle società in cui questo Comune , detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100, e analiticamente dettagliata come segue:

SOCIETA'	VALORE NOMINALE	TIPOLOGIA SOCETARIA	ATTIVITA'	FONDO DOTAZIONE/CAPITALE SOCIALE
Acquedotto	€ 0,45%	S.P.A	Servizio idrico integrato	21.573.764,00

Lucano S.P.A				
GAL Lucania Interiore S.r.l.	Quota del fondo consortile € 4.513,00	Società Consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	200.000,00
Gal Akiris	Quota del fondo consortile € 500,00	Società Consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	100.000,00 (Ente strumentale partecipato liquidazione) in

2. di autorizzare il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Acquedotto Lucano S.P.A., e GAL Lucania Interiore SRL;
3. -di dare atto:
 - che , con Verbale di Assemblea Rep.n. 70350 Raccolta n. 26175 Registrato a Potenza il 16 Aprile 2018 al n. 1700, è stato disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società Gal AKIRIS Società Consortile A.R.L.;
 - che a seguito di quanto disposto al precedente punto, non occorre provvedere all'adozione del piano di razionalizzazione ;
4. che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di attuarne celermente le disposizioni

DELIBERAZIONE

Illustra, per sommi capi, la proposta il Presidente del Consiglio Rocco Ferrara il quale, in particolare, si sofferma sulla *ratio* dell'adempimento.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera di minoranza Angela Latorraca la quale chiede lumi sulla partecipazione del Comune al Gal Lucania Interiore e sull'esito del giudizio innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa; rammenta che, già per il pregresso, aveva contestato la partecipazione del Comune alla detta società.

Replica il Presidente del Consiglio Rocco Ferrara il quale dichiara che, al momento, non vi sono rilevanti novità, e che, ad ogni buon conto la vicenda verrà approfondita.

Dopo di ciò, il Presidente del Consiglio, constatata l'assenza di ulteriori interventi, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta sottoposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della proposta sottopostagli corredata dal parere del Revisore del conto (verbale n. 18 del 24/12/2020, e registrata al Protocollo dell'Ente al n. 10300 in data 28/12/2020).

Uditi gli interventi dei Consiglieri Rocco Ferrara ed Angela Latorraca, con 7 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e 3 astenuti (Consiglieri Latorraca Angela, Acquafredda e Di Lascio)

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui all'oggetto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del Consiglio
f.to Rocco FERRARA**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **29/01/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA**

— Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SI CERTIFICA

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal 29/01/2021 , (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì **29/01/2021**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **29/01/2021**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Dott.re Giuseppe Carlo BALBI